


Progetto di Fusione per Incorporazione

dei

Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna nella
BCC Banca di Arborea – Società Cooperativa
redatto ai sensi dell'art. 2501-ter codice civile



PREMESSE

La Banca di Credito Cooperativo di Arborea – società cooperativa (di seguito anche solo "BCC Arborea" o "Banca incorporante", "Società Incorporante" o "Incorporante"),

e

Confidi Sardegna (di seguito anche solo "Confidi Sardegna" o "Società Incorporata" o "Incorporata") e Unifidi Sardegna (di seguito anche solo "Unifidi Sardegna" o "Società Incorporata" o "Incorporata"), congiuntamente anche solo "Società incorporate" o "Confidi", a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte, hanno concordemente deliberato di procedere a un'operazione di fusione (di seguito anche solo "Fusione" o "integrazione"), e ciò dopo essersi date atto che:

- a) L'operazione di fusione per incorporazione oggetto del presente progetto rappresenta un'importante iniziativa di aggregazione nel settore cooperativo sardo, finalizzata a creare una realtà bancaria integrata in grado di offrire un'ampia gamma di servizi bancari ai territori di riferimento;
- b) Il progetto si basa sui principi stabiliti nella Lettera d'Intenti sottoscritta dalle parti in data 31/01/2024 e tiene conto delle specifiche problematiche giuridiche relative al trattamento del patrimonio dei confidi ed agli obblighi di devoluzione;
- c) L'operazione di fusione si inserisce nel contesto normativo definito dal Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina l'attività dei confidi, e dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
- d) Tutte le Società che partecipano all'operazione di fusione hanno la natura di cooperative a mutualità prevalente e rispettano le previsioni dell'articolo 2514 del codice civile;
- e) Le motivazioni dell'operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di amministrazione alle rispettive assemblee;
- f) La Fusione è possibile poiché le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Tuttavia, poiché per legge non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione senza l'autorizzazione prevista dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 385/1993, si precisa che il presente progetto di fusione è stato redatto quale documento da allegare all'istanza finalizzata al rilascio della predetta autorizzazione da parte degli Organi di Vigilanza.

Sono quindi fatte salve le variazioni, integrazioni, nonché gli aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto allegato che dovessero essere eventualmente richiesti dalle Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio della citata autorizzazione.

Art. 1 - Dati generali delle Società partecipanti alla Fusione

Il progetto di fusione rappresentato nel presente documento, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter codice civile, riguarda le seguenti Società:

A. Società Incorporante:

BCC di Arborea - Società Cooperativa

- Sede legale nel Comune di Arborea (OR), Via Porcella 10;
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna;
- Codice Fiscale 00359060951;
- Società iscritta al Registro Imprese di Oristano;
- Codice ABI 08362, Società iscritta all'Albo delle Banche;
- Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A;

B. Prima Società Incorporata:

Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Sardegna - Società cooperativa per azioni (Confidi Sardegna)

- Sede legale nel Comune di Cagliari, Piazza Deffenu, 9/12;
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 150,00 ciascuna;
- Codice Fiscale e Partita IVA 00506150929;
- Società iscritta al Registro Imprese di Cagliari;
- Iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB;

C. Seconda Società Incorporata:

Unifidi Sardegna - Società Cooperativa di garanzia fidi

- Sede legale nel Comune di Sassari, Corso Pascoli, 16B;
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna;
- Codice Fiscale e Partita IVA 01001580909;
- Società iscritta al Registro Imprese di Sassari;
- Iscritto nell'elenco dei confidi ex articolo 112-bis TUB;

Art. 2 - Tipologia giuridica della Fusione

La fusione viene realizzata mediante incorporazione di Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna nella Banca di Arborea, la quale modificherà la propria denominazione sociale in "Banca di Credito Cooperativo dell'Isola di Sardegna - Società Cooperativa", in forma abbreviata "Banca di Credito Cooperativo dell'Isola - S.C.", mantenendo però la sede legale ed amministrativa nel Comune di Arborea (OR). La nuova denominazione tiene conto della tradizione e della collocazione geografica delle parti partecipanti, come stabilito nell'articolo 5 della Lettera d'Intenti.

Al termine del procedimento di fusione la Banca incorporante conserverà la natura di società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 3 - Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società alla data del 31 dicembre 2025, ovvero - qualora necessario per rispettare le tempistiche autorizzative - alla data dell'ultimo giorno di un trimestre successivo, in relazione ai tempi occorrenti per ottenere l'autorizzazione ex articolo 57 del TUB.

Art. 4 - Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui al successivo art. 9, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Lo Statuto contempla le nuove sedi distaccate di Sassari, Cagliari, Olbia e Nuoro.

Art. 5 - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla fusione

I Consigli di amministrazione delle Società partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti ulteriori accordi in ordine alle cariche sociali. Lo Statuto della BCC di Arborea verrà modificato all'art. 32, primo comma, elevando da due (due) a tre (tre) anni il periodo di iscrizione nel libro dei soci della Banca per essere eletti tra gli amministratori della stessa.

Lo Statuto di BCC Arborea sarà altresì modificato per disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Esecutivo per il mandato in corso e per quello successivo alla decorrenza giuridica della fusione:

Primo mandato (scadenza approvazione bilancio 2028):

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) componenti (compresi il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente) dei quali: 9 (nove) componenti (compresi il Presidente e il Vice Presidente) esponenti del Consiglio di Amministrazione della BCC di Arborea che permane in carica sino all'approvazione del Bilancio 2028; 2 (due) componenti saranno nominati dall'Assemblea dei Soci di BCC Arborea, chiamata ad approvare il progetto di fusione, previa designazione da parte di Confidi Sardegna e 2 (due) componenti saranno nominati dall'Assemblea dei Soci di BCC Arborea, chiamata ad approvare il progetto di fusione, previa designazione da parte di Unifidi Sardegna.

Tra i 4 (quattro) componenti che saranno nominati dall'Assemblea dei Soci di BCC Arborea previa designazione da parte di Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna, 1 (uno) ricoprirà la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione.

Dovendosi procedere alla sostituzione di uno o più amministratori, quale che sia la ragione per cui sono cessati dalla carica, gli amministratori chiamati in sostituzione dovranno essere individuati nel rispetto dei criteri di rappresentanza sopra riportati. Qualora dovesse essere sostituito il Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione verrà convocato senza indugio e comunque non oltre 20 giorni per attribuire gli incarichi vacanti, per i quali dovranno ugualmente essere applicati i criteri suddetti.

- il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti (compreso il Presidente) dei quali 2 (due) componenti saranno scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Arborea alla data immediatamente precedente a quella di efficacia giuridica della fusione e 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Presidente, sarà scelto fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci di Confidi Sardegna o Unifidi Sardegna alla data di efficacia giuridica della fusione.
- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi (compreso il Presidente) di cui 1 (uno), che assumerà la carica di Presidente, individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Arborea, 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Confidi Sardegna e 1 (uno) individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Unifidi Sardegna.

Per quanto riguarda i 2 (due) sindaci supplenti, 1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di BCC di Arborea e

1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Confidi Sardegna e di Unifidi Sardegna.

Secondo mandato (scadenza approvazione bilancio 2031):

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 (undici) componenti (compresi il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente) dei quali 7 (sette) componenti (compresi il Presidente e il Vice Presidente) saranno nominati dall'Assemblea dei Soci fra i soci iscritti nel libro dei soci della Banca risultante dalla fusione; 2 (due) componenti saranno individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex Confidi Sardegna immediatamente precedente all'efficacia giuridica della fusione; 2 (due) componenti saranno individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex Unifidi Sardegna immediatamente precedente dell'efficacia giuridica della fusione.

Tra i 4 (quattro) componenti che risulteranno eletti dall'Assemblea dei Soci di BCC Arborea, fra i soci iscritti nel libro soci dell'ex Confidi Sardegna e dell'ex Unifidi Sardegna alla data immediatamente precedente all'efficacia giuridica della fusione, 1 (uno) ricoprirà la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione.

Dovendosi procedere alla sostituzione di uno o più amministratori, quale che sia la ragione per cui sono cessati dalla carica, gli amministratori chiamati in sostituzione dovranno essere individuati nel rispetto dei criteri di rappresentanza sopra riportati. Qualora dovesse essere sostituito il Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione verrà convocato senza indugio e comunque non oltre 20 giorni per attribuire gli incarichi vacanti, per i quali dovranno ugualmente essere applicati i criteri suddetti.

- Il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti (compreso il Presidente) dei quali 2 (due) componenti saranno scelti fra gli amministratori iscritti nel libro dei soci della BCC di Arborea immediatamente precedente all'efficacia giuridica della fusione e 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Presidente, sarà scelto fra gli amministratori iscritti nel libro dei soci dell'ex Confidi Sardegna/Ex Unifidi immediatamente precedente all'efficacia giuridica della fusione.
- Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci (compreso il Presidente) di cui 1 (uno) sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Arborea, 1 (uno) sindaco effettivo individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Ex Confidi Sardegna e 1 (uno) sindaco

effettivo individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Ex Unifidi Sardegna.

Per quanto riguarda i 2 (due) sindaci supplenti, 1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di BCC di Arborea e 1 (uno) sarà individuato tra i soggetti residenti e/o operanti nelle zone di insediamento di Confidi Sardegna e di Unifidi Sardegna.

Art. 6 - Rapporto di cambio delle azioni

Il rapporto di concambio è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 881, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), nel capitale sociale dei Confidi sono confluiti Fondi di origine pubblica destinati al rafforzamento patrimoniale degli stessi. Per evitare che tali risorse vengano distolte dalla loro finalità originaria, esse saranno riclassificate e, nell’ambito della complessiva operazione di riorganizzazione aziendale, non saranno più considerate a titolo di capitale.

Tenuto conto quanto sopra, si rileva che il capitale delle tre società è composto nel seguente modo:

- il capitale sociale della Banca incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, integralmente versate dai soci operatori;
- il capitale sociale di Confidi Sardegna è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 150,00 ciascuna, anch’esse integralmente versate dai soci operatori;
- il capitale sociale di Unifidi Sardegna è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, integralmente versate dai soci operatori.

Sulla base di tali elementi viene determinato il seguente rapporto di cambio:

- a) ai soci della Banca incorporante per n. 1 (una) azione posseduta rimane assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla fusione;
- b) ai soci di Confidi Sardegna per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate n. 29 (ventinove) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 0,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell’effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro 5,16; tale eventuale residuo, generato

- dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserva legale;
- c) ai soci di Unifidi Sardegna per n. 1 (una) azione posseduta saranno assegnate 4 (quattro) azioni della Banca risultante dalla fusione con imputazione alla riserva legale di ciò che residuerà, pari a euro 4,36; nel caso di possesso di più di una azione sarà attribuito, in funzione dell'effettivo numero di azioni possedute, un multiplo di azioni del valore nominale di euro 5,16 in misura tale da generare un residuo inferiore al richiamato valore di euro 5,16; tale eventuale residuo, generato dalla conversione inferiore al valore nominale di n. 1 azione, sarà appostato a riserva legale.

Art. 7 - Modalità di assegnazione delle azioni - Iscrizione nel libro dei soci

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato di importo pari al valore nominale del numero complessivo delle azioni che rappresentano il capitale delle Incorporate versato dai soci, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, la Banca incorporante provvederà a:

- riconoscere ai soci delle Incorporate i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato. In merito, si fa presente che in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti decorreranno a far data dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci dell'Incorporante;
- le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili - previo ritiro degli eventuali certificati azionari, i quali, come precisato, non saranno più emessi - presso gli sportelli della Banca incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio delle società incorporate. Le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della Società Incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari;
- Qualora un socio risulti titolare di un numero di azioni insufficiente ad ottenere un numero intero di azioni della Banca incorporante in applicazione del rapporto di cambio, l'assegnazione degli eventuali resti avverrà nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 8 - Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate

Le azioni della Banca incorporante assegnate ai soci delle Società incorporate matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, stabilita come di seguito indicato.

Art. 9 - Efficacia della Fusione

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dalla data stabilita nell'atto di fusione, con obiettivo di efficacia in data 23/11/2026.

Ai fini contabili, le attività e passività delle società incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dalla data di efficacia reale della fusione.

Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Art. 10 - Effetti della Fusione

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione, la Banca incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, del codice civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività delle Società incorporate, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

Il personale delle Società incorporate sarà inserito alle dipendenze della Banca incorporante nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. È prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare le competenze presenti e la loro migliore collocazione.

Il progetto prevede l'apertura di sedi distaccate almeno nelle aree di Sassari, Cagliari, Olbia e Nuoro, per garantire una presenza capillare sul territorio sardo secondo le tempistiche e le modalità indicate nel piano industriale.

Il patrimonio dei Confidi verrà devoluto ai Fondi Interconsortili di categoria in conformità alle previsioni del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, decorsi i termini previsti per l'emersione di passività contingenti gravanti sul medesimo patrimonio netto e nella misura residuale conseguente.

Le riserve indisponibili iscritte nel patrimonio netto delle Società Confidi incorporate saranno conseguentemente oggetto di riclassificazione contabile in base alla loro sostanza economica, ai sensi dei principi contabili internazionali e delle norme di

vigilanza prudenziale di cui al Regolamento (UE) 575/2013. Atteso che sussiste un'obbligazione legale di devoluzione del patrimonio, la corrispondente voce di riserva sarà riclassificata tra le passività nel bilancio della Banca incorporante alla data dell'acquisizione, configurandosi come accantonamento per oneri futuri determinati e probabili ai sensi dello IAS 37.

Tale fondo sarà soggetto a devoluzione integrale ai Fondi Interconsortili cui i Confidi aderivano, secondo le modalità prescritte dall'articolo 13, comma 19, della legge n. 326/2003 nella misura residuale conseguente l'emersione di passività contingenti gravanti sul medesimo patrimonio netto.

Sarà implementato un sistema di contabilità separata per la gestione delle garanzie trasferite dai Confidi che saranno eventualmente oggetto di escussione, al fine di determinare con precisione l'entità delle somme soggette a devoluzione.

Art. 11 - Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter codice civile, si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

Art. 12 - Richiami normativi e condizioni dell'operazione

La Fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (Legge Confidi) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile, ferme le competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione ad Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo della Società Incorporante partecipante alla Fusione.

Il perfezionamento della fusione è subordinato a:

- Ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza;
- Approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti;
- Verifica della compatibilità con i piani industriali del Gruppo Iccrea.
- In conformità alla Lettera d'Intenti, qualora l'operazione non si dovesse concretizzare per qualsiasi motivo, le parti non avranno nulla da pretendere

in termini di danni o mancati guadagni, escludendosi espressamente l'applicazione dell'articolo 1337 del codice civile.

Resta salvo ogni aggiornamento, anche numerico, variazione e/o integrazione del presente progetto nonché dell'allegato statuto sociale eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato sul sito internet delle Società partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali di ciascuna Società, unitamente:

- alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile;
- alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile;
- alle copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società partecipanti alla Fusione, con le relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- alle situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile.

Allegati:

Allegato "A" - Statuto Sociale della Società Incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.

Arborea,

Banca di Arborea
Il Presidente

.....

Confidi Sardegna
Il Presidente

.....

Unifidi Sardegna
Il Presidente

.....